



**ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE**

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*

*Nota per Uffici di Presidenza integrati Commissioni riunite  
10<sup>a</sup> Industria, commercio, turismo e 13<sup>a</sup> Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato*

*Audizione ISPRA 7 maggio ore 14.30*

**Maggio 2015**

## INDICE

<b>1. Quadro evolutivo delle normativa per i controlli dei pericoli di incidente rilevante</b>	pag.	2
<b>2. Alcuni elementi e valutazioni sullo stato attuale delle competenze e dei controlli dei pericoli di incidente rilevante</b>	pag.	4
<b>2.1 Le competenze ISPRA-ARPA-APPA nel campo dei controlli dei pericoli di incidente rilevante ed il DDL S-1458 di Istituzione del Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale</b>	pag.	4
<b>2.2 Valutazione dello stato di attuazione delle politiche di prevenzione degli incidenti rilevanti con riferimento all'attuazione del D.lgs.334/99 e della norme da esso discendenti</b>	pag.	5
2.2.1 Stato di elaborazione dei piani di emergenza interni	pag.	6
2.2.2 Stato di elaborazione dei piani di emergenza esterni	pag.	6
2.2.3. Stato di elaborazione dei rapporti di sicurezza	pag.	7
2.2.4 Stato di attuazione della normativa tecnica discendente	pag.	8
2.2.5 Livello di coordinamento delle strutture a livello nazionale e regionale per un'omogenea applicazione della normativa sul territorio nazionale	pag.	8
2.2.6 Stato dell'adempimento alla normativa in vigore da parte dei gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e delle modalità di controllo da parte delle autorità competenti	pag.	9
2.2.7 Le politiche di informazione e consultazione della popolazione, anche con riguardo alle norme di comportamento in caso di incidente rilevante	pag.	10
2.2.8 Efficacia dell'attuale sistema sanzionatorio	pag.	10
2.2.9 Disponibilità all'interno degli Enti preposti ai controlli di risorse umane e strumentali impegnate o da impegnare nelle attività di valutazione e di vigilanza e ispezione	pag.	10
2.2.10 Programma di sviluppo di iniziative di formazione per gli addetti ai controlli degli stabilimenti Seveso	pag.	11
<b>2.3 Dalla Seveso II alla Seveso III: criticità e sfide per il sistema dei controlli</b>	pag.	13
2.3.1 Considerazione generali sul sistema dei controlli dei pericoli di incidente rilevante	pag.	13
2.3.2 Inventario Nazionale degli stabilimenti con pericoli di incidenti rilevanti	pag.	14
2.3.3 Rapporti e analisi di sicurezza	pag.	14
2.3.4 Piani di emergenza esterna e controllo dell'urbanizzazione nelle aree circostanti gli stabilimenti	pag.	14
2.3.5 Studi integrati di area	pag.	15
2.3.6 Ispezioni degli stabilimenti soggetti al D.lgs.334/99	pag.	15
2.3.6.1 Stato dei controlli ispettivi	pag.	15
2.3.6.2 Piani e programmi ispettivi	pag.	15
2.3.6.3 Aspetti da implementare nei futuri P/P ispettivi per renderli coerenti all'art.20 Seveso III	pag.	15
2.3.7 Trasparenza nei riguardi del pubblico e dei gestori	pag.	16
2.3.8 Alcune priorità tecniche nelle ispezioni e nelle istruttorie	pag.	16
2.3.9 Formazione degli ispettori e dei valutatori degli organi di controllo	pag.	16
<b>3. Le valutazioni dell'ISPRA sullo schema di decreto legislativo</b>	pag.	16
<b>3.1 Elementi per il miglioramento del provvedimento</b>	pag.	17
<b>Allegato 1 - Quadro comparativo funzioni/Compiti SNPA schema di decreto legislativo/D.lgs.334/99</b>	pag.	19
<b>Allegato 2 - Proposta di emendamento all'Allegato I - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli</b>	pag.	28

## 1. Quadro evolutivo della normativa per i controlli dei pericoli di incidente rilevante

Il 24 giugno 1982 - a seguito dell'incidente avvenuto nel 1976 al reattore chimico dell'ICMESA, fabbrica ubicata a ridosso di Seveso in Brianza - è stata emanata la direttiva del Consiglio Europeo 82/501/ CE sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, la cosiddetta «direttiva Seveso».

Questa Direttiva, recepita nella normativa italiana sei anni dopo con il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, introduce il rischio di incidente rilevante connesso all'attività di stabilimenti industriali che detengono sostanze pericolose (infiammabili, esplosive, comburenti, tossiche per l'uomo o per l'ambiente) oltre determinate soglie quantitative, il controllo del rischio attraverso l'esame, da parte dell'autorità pubblica, del rapporto di sicurezza che determinati stabilimenti (cosiddetti di fascia alta) devono redigere e aggiornare periodicamente.

La legge 19 maggio 1997, n. 137, ha quindi introdotto, nelle more della attuazione della disciplina di semplificazione delle procedure del decreto del Presidente della Repubblica n. 175, una nuova normativa in materia di ispezioni (affidate a Commissioni miste CNVVF-ISPEL-ISPRA o ARPA che agiscono su mandato del MATTM), il trasferimento della competenza alla trattazione delle istruttorie sui rapporti di sicurezza e delle relative conclusioni ai Comitati tecnici regionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, integrati con tecnici esterni (ARPA, ISPEL, comune, provincia, regione) con ciò avviando il decentramento a livello regionale delle competenze e rimuovendo (almeno in parte) una delle principali cause di gravi ritardi nell'esame dei rapporti di sicurezza.

Attualmente la normativa quadro italiana sulla prevenzione di incidenti rilevanti è costituita dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che ha recepito la direttiva CE 82 del dicembre 1996 nota come «direttiva Seveso II». In base all'attuale assetto normativo i gestori degli impianti a rischio di incidente rilevante devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli eventi dannosi e limitarne le conseguenze per le persone e l'ambiente, attraverso l'adozione di una politica di sicurezza che passa fundamentalmente attraverso:

- la notifica della propria posizione alle Autorità competenti;
- la redazione di un rapporto di sicurezza, contenente, tra l'altro l'analisi di rischi;
- l'adozione di un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti;
- la predisposizione di un piano di emergenza interna;
- la comunicazione alle Autorità in caso di incidente rilevante.

In relazione a questi adempimenti i gestori sono sottoposti a controlli, ispezioni e valutazioni da parte delle Autorità competenti (Ministero dell'ambiente e CTR fino al passaggio delle competenze alle regioni ai sensi dell'art. 72 del D.lgs.112/98).

Ulteriori competenze sono in carico:

- alle prefetture per la predisposizione dei piani di emergenza esterna;
- ai sindaci per l'informazione alla popolazione sui rischi ed i comportamenti da assumere in caso di incidente;
- ai comuni (ed in misura minore province e regioni) per il controllo dello sviluppo del territorio nelle aree circostanti gli stabilimenti.

Con la direttiva 2003/105/CE, denominata «Seveso IIbis», emanata in seguito agli incidenti più significativi degli anni precedenti, e recepita in Italia con il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, si è modificato il campo di applicazione con estensione ad alcuni settori non previsti dalla Seveso II (ad es. galvaniche, pirotecniche, ecc.), rafforzati gli obblighi di notifica e del sistema di coordinamento regionale, nazionale ed europeo, nonché la cooperazione tra i gestori nello scambio di informazioni.

Per una ricostruzione approfondita della disciplina "Seveso" nazionale si rinvia al capitolo "La direttiva Seveso in Italia", del rapporto ISPRA n. 181/2013 intitolato "Mappatura dei pericoli di incidente rilevante in Italia - Edizione 2013".

La nuova direttiva comunitaria per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, la Direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, la cosiddetta «Seveso III», è entrata in vigore il 13 agosto 2012 e gli Stati membri dell'Unione Europea, inclusa l'Italia, dovranno attivare le necessarie procedure ed emanare atti legislativi ed amministrativi per renderla operativa a partire dal 1° giugno 2015.

Pur non modificando in maniera sostanziale gli obblighi dei gestori ed il relativo sistema dei controlli da parte delle Autorità competenti, la nuova Direttiva si prefigge gli obiettivi:

- di semplificare l'attuazione delle misure di controllo degli stabilimenti interessati e ridurre gli oneri amministrativi;

- di garantire ai cittadini coinvolti un migliore accesso all'informazione sui rischi dovuti alle attività dei vicini impianti industriali e su come comportarsi in caso di incidente, nonché un'efficace partecipazione alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante;
- di garantire ai cittadini ai quali non siano state fornite adeguate informazioni o la possibilità di partecipazione, in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998, la possibilità di avviare azioni legali.

A tal fine essa introduce significative novità, quali:

- l'adeguamento alla nuova classificazione delle sostanze chimiche introdotta dal Regolamento europeo n. 1272/2008 sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele classificazione delle sostanze e delle miscele;
- l'esplicita introduzione dell'obbligo di valutare tra i possibili scenari incidentali anche quelli derivanti da eventi naturali, quali ad esempio terremoti o inondazioni;
- una maggiore informazione alla popolazione in coerenza con la Direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (Dir. 2003/4/EC): chiara e comprensibile, tempestiva, "non-tecnica", accessibile in forma elettronica;
- l'ampliamento ed integrazione delle richieste agli Stati membri in materia di misure di controllo, anche mutuando alcune definizioni e terminologie della Direttiva 2010/75/CE IPPC: definizione a livello nazionale, regionale o locale di un piano di ispezione che interessi tutti gli stabilimenti soggetti, indicazione di frequenze minime di ispezione, adozione di procedure per le ispezioni ordinarie e straordinarie, coordinamento con altre misure di controllo.

Per una sintesi dettagliata delle novità introdotte dalla Direttiva 18/2012/UE nella disciplina "Seveso" si rinvia al rapporto ISPRA n. RTI 02/12-RIS-IND intitolato "Principali novità introdotte dalla Direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012" (rev.5 gennaio 2013).

Lo schema di decreto legislativo all'esame delle Commissioni appare conforme alle disposizioni europee. L'ISPRA ha contribuito alla sua predisposizione, come organo di supporto tecnico-scientifico del MATTM e attraverso la partecipazione al Tavolo tecnico che ha operato nel periodo settembre 2014-gennaio 2015, in particolare per quanto concerne la proposta e gli allegati tecnici ed applicativi che accompagnano il provvedimento.

Lo schema di decreto costituisce un unico corpo normativo che comprende l'intera disciplina del settore, incluse le norme tecniche che avrebbero dovuto essere adottate con successivi decreti attuativi, la cui successiva emanazione avrebbe potuto differire l'attuazione delle norme. Ciò consentirà di rendere immediatamente applicabile la nuova disciplina, di azzerare il ritardo pregresso e di ridurre al minimo la decretazione attuativa.

Alcune significative novità introdotte riguardano:

- il rafforzamento del ruolo di indirizzo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso l'istituzione di un coordinamento per l'applicazione uniforme sul territorio nazionale della normativa introdotta, composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali interessate e dagli organi tecnici (art.11);
- l'introduzione di una modulistica unificata, utilizzabile in formato elettronico per la comunicazione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore dell'impianto (art.5);
- la regolazione a livello nazionale, in senso garantista dei livelli di sicurezza, del meccanismo della "deroga", previsto dalla direttiva per le sostanze non in grado di generare incidenti rilevanti (art.4);
- il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti (art.27);
- il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (artt.23 e 24).

Il provvedimento, inoltre, conferma alcune specificità nazionali, introdotte con il D.lgs.334/99, che hanno caratterizzato finora in ambito europeo il sistema nazionale dei controlli sui pericoli di incidente rilevante, quali:

- tempistiche più frequenti per alcuni adempimenti dei gestori;
- estensione degli obblighi di predisposizione dei piani di emergenza esterna agli stabilimenti di fascia inferiore;
- contenuti più approfonditi ed estesi del documento per l'informazione alla popolazione.

Il provvedimento all'esame elimina invece, in ossequio al principio del divieto di *gold-plating* di cui all'art.3, comma lettera c) della legge 234/2012, altre disposizioni specifiche, non previste dalla Direttiva europea, quali:

- gli obblighi per i gestori di stabilimenti che detengono sostanze pericolose inferiori alle soglie della Direttiva europea (c.d. "sotto soglia" di cui all'art.5 comma 2 dell'attuale D.lgs.334/99);
- su indicazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, l'obbligo degli specifici controlli in materia di pericoli di incidenti rilevanti aree portuali (art.4 comma 2 del D.lgs.334/99).

## **2. Alcuni elementi e valutazioni sullo stato attuale delle competenze e dei controlli dei pericoli di incidente rilevante**

Si forniscono di seguito alcuni elementi tecnici informativi di supporto, nonché le valutazioni dell'ISPRA, su aspetti specifici connessi alla situazione attuale del sistema nazionale dei controlli sui pericoli di incidente rilevante ed agli sviluppi attesi, alla luce delle novità che verranno introdotte dal provvedimento all'esame.

### **2.1 Le competenze ISPRA-ARPA-APPA nel campo dei controlli dei pericoli di incidente rilevante ed il DDL S-1458 di Istituzione del Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale**

La normativa vigente (D.lgs.334/99 e s.m.i., leggi regionali) assegna all'ISPRA ed alle Agenzie Ambientali compiti significativi nell'ambito del sistema dei controlli Seveso, i principali dei quali sono:

per l'ISPRA:

- predisposizione e aggiornamento dell'Inventario degli stabilimenti suscettibili di incidenti rilevanti e delle banche dati sugli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza (Articolo 15, comma 4);
- organo tecnico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in relazione alle proprie specifiche competenze (supporto tecnico-scientifico alle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività connesse, supporto tecnico-scientifico per la vigilanza sullo stato di applicazione, supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle direttive UE, le informazioni alla UE e le proposte di modifica delle direttive, collaborazione alla elaborazione della normativa tecnica, controlli e sopralluoghi post-incidentali, reporting MARS, supporto all'effettuazione e valutazione degli studi di area e per analisi specifiche) (Articolo 17, comma 1);
- partecipazione, su richiesta, ai Comitati tecnici regionali per le istruttorie ai sensi dell'articolo 21 (Articolo 19, comma 5);
- elaborazione e promozione di programmi di formazione in materia di rischi di incidente rilevante (Articolo 17, comma 1);
- effettuazione di ispezioni negli stabilimenti suscettibili di incidenti rilevanti, ai sensi del DM 5 novembre 1997 (Articolo 25, comma 6).

per le ARPA-APPA:

- valutazione dei rapporti di sicurezza nell'ambito delle istruttorie condotte dai CTR per gli stabilimenti soggetti all'art.8 del D.lgs.334/99 (Articolo 18, 19 e 21) ed alle attività di valutazione eventualmente previste dalle leggi regionali per quanto concerne gli stabilimenti soggetti all'art.6;
- verifiche ispettive per stabilimenti soggetti all'art.8 (nell'ambito della collaborazione ISPRA-ARPA-APPA) ed all'art.6 (ai sensi delle leggi regionali) del D.lgs.334/99.

In vigore del D.lgs.334/99 le ARPA-APPA, in virtù delle riconosciute competenze ed ai sensi di norme regionali o di accordi o di richieste a livello nazionale o locale, hanno inoltre operato a supporto delle Autorità preposte in ulteriori ambiti, per i quali le norme nazionali non prevedono esplicitamente il loro coinvolgimento, quali:

- attività di mappatura del rischio (catasti, inventari, ARIA 334, ecc.) (Articolo 15, comma 4);
- vigilanza programmata per i gestori non soggetti all'Allegato I – i cosiddetti sottosoglia (Articolo 5, commi 2);
- supporto alla regione per l'applicazione delle disposizioni e la vigilanza sul mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza (Articolo 18, comma 1);
- supporto a province e comuni per le varianti ai piani territoriali e agli strumenti urbanistici ed all'autorità competente per la valutazione di compatibilità e per l'esercizio dei poteri sostitutivi per il controllo dell'urbanizzazione;
- supporto ai comuni per l'esame delle misure tecniche complementari per stabilimenti ubicati vicino a zone residenziali, ad edifici e zone frequentate dal pubblico, ad aree ricreative e ad aree di particolare

interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale. (Articolo 14, comma 3, 4, 5-bis e 6 come specificati nell'art.5 del DM 9 maggio 2001);

- supporto ai sindaci per l'informazione alla popolazione (Articolo 22, comma 4);
- supporto alla regione per l'accessibilità alle informazioni da parte della popolazione (Articolo 22, comma 2);
- supporto alle Autorità preposte per la consultazione della popolazione (Articolo 23);
- supporto ai prefetti per i piani di emergenza esterna (Articolo 20);
- supporto al prefetto e alla regione a seguito di incidente rilevante (Articolo 24, comma 2 e 3);
- supporto alla regione per la valutazione degli studi di sicurezza integrati nelle aree ad elevata concentrazione di attività industriali (in questo ambito è atteso il coinvolgimento, a valle dell'emanazione del decreto ex art. 13 comma 2 del D.lgs.334/99 per il supporto alla regione per l'individuazione degli stabilimenti per i quali è possibile l'effetto domino e per la verifica dello scambio delle informazioni tra gestori e degli ulteriori adempimenti). (Articolo 12, comma 1 e per l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di attività industriali Articolo 13, comma 1);
- collaborazione con l'ISPRA:
  - per l'azione propositiva relativa ai decreti applicativi e guide tecniche (Articolo 7, comma 3, *et al.*);
  - per i programmi e le attività di formazione (e attività per iniziative di gemellaggio interregionale) (Articolo 17, comma 1);
  - per l'effettuazione di sopralluoghi MARS su richiesta MATTM (Articolo 24, comma 2 e 3).

Per quanto riguarda una valutazione, in termini generali, del ruolo e delle conseguenti attività del SNPA nell'ambito della prevenzione e controllo dei pericoli di incidente rilevante, da una ricognizione effettuata nel 2008 (dopo circa 10 anni di vigenza del D.lgs.334/99), emergeva un quadro della situazione con luci ed ombre.

Alla luce di ciò e in vista delle attese novità normative, ISPRA ha organizzato nel giugno 2014 un Seminario tecnico di livello nazionale, finalizzato a presentare e condividere le esperienze maturate dalle ARPA/APPA nell'ambito dei controlli dei rischi di incidenti rilevanti in Italia, le cui conclusioni sono riportate nel rapporto tecnico ISPRA "Verso la Seveso III: esperienze del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale nell'attuazione del D.lgs.334/99- Sintesi degli interventi" (ISPRA, Atti 2014, novembre 2014 ISBN 978-88-448-0683-5) e sintetizzate nel para.2.3.

In particolare mentre sono evidenti, e percepiti all'interno ma anche all'esterno del SNPA, alcuni punti di forza del Sistema in questo specifico ambito dei controlli, quali:

- nel SNPA esiste un nucleo di specifiche ed elevate competenze professionali in materia di rischio industriale;
- nel SNPA è palese lo sforzo di mantenere la maggiore omogeneità possibile negli approcci attraverso:
  - strumenti di guida ai controlli;
  - scambi di informazione, esperienza ed opinioni (con creazione di un linguaggio univoco);
  - supporti diretti in situazioni particolari.

tuttavia emergono, pur con significative eccezioni, criticità per i seguenti aspetti:

- difficoltà nei rapporti esterni (riconoscimento istituzionale SNPA, rapporti con MATTM, Regioni ed altri Enti preposti ai controlli), con riflessi sul coinvolgimento istituzionale e sulle risorse rese disponibili;
- difficoltà nei rapporti interni (differenze organizzative, scambi inter-agenziali ancora non pienamente soddisfacenti).

Tali difficoltà potranno essere superate attraverso le disposizioni che verranno introdotte con il DDL S-1458, attualmente all'esame del Senato, che daranno una cornice istituzionale al SNPA e consentiranno, attraverso la definizione ed il conseguimento dei LEPTA (Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali), di dare omogeneità e continuità su tutto il territorio nazionale ai controlli, anche in questo particolare ambito della prevenzione e protezione ambientale.

## **2.2 Valutazione dello stato di attuazione delle politiche di prevenzione degli incidenti rilevanti con riferimento all'attuazione del D.lgs.334/99 e della norme da esso discendenti**

Preliminarmente va evidenziato come tutto l'ambito dei controlli sui circa 1113 stabilimenti "Seveso" (dato aggiornato al 31 marzo 2015), sia rimasto dal 1999 in attesa del previsto trasferimento delle competenze (e

relative risorse) dallo Stato alle regioni; in questo periodo vi è pertanto stata una sostanziale stasi normativa, che certamente non ha favorito l'attuazione ottimale delle politiche di prevenzione degli incidenti rilevanti, anche se sono proseguite le attività di controllo che il D.lgs.334/99 attribuiva transitoriamente al MATTM e ai CTR integrati (per gli stabilimenti di fascia superiore) e alle regioni (per gli stabilimenti di fascia inferiore), consentendo di rispettare nella sostanza gli obblighi imposti all'Italia dalla normativa europea.

### **2.2.1 Stato di elaborazione e diffusione dei piani di emergenza interni**

I Piani di Emergenza Interna (PEI) sono stati predisposti dai gestori, in attuazione del sistema di gestione della sicurezza, in tutti gli stabilimenti di fascia alta soggetti al D.lgs.334/99 (569 al 31 marzo 2015), anche se le attività ispettive condotte dal SNPA evidenziano margini di miglioramento, ad es. per quanto riguarda la considerazione nei PEI degli specifici scenari presenti nell'analisi dei rischi, con particolare riferimento a quelli con conseguenze ambientali. Non sono invece disponibili dati complessivi organizzati per gli stabilimenti di fascia bassa (544 al 31 marzo 2015), anche se è presumibile anche per essi un sostanziale rispetto degli obblighi, in considerazione che i PEI sono richiesti anche da altre normative (norme antincendi, norme sulla sicurezza del lavoro); non si hanno tuttavia elementi sulla qualità di questi elaborati essendo i controlli ispettivi sui sistemi di gestione della sicurezza di questa categoria di stabilimenti al riguardo già devoluti alle regioni.

### **2.2.2 Stato di elaborazione e diffusione dei piani di emergenza esterni**

Dal giugno 2008 la quasi totalità degli stabilimenti di fascia alta sono dotati di un Piano di Emergenza Esterna (PEE), in seguito ad un'azione molto incisiva svolta dal Dipartimento di Protezione Civile, dalle Prefetture e dagli organi tecnici di supporto, al fine di risolvere la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea contro l'Italia.

Le recenti attività di ricognizione svolte nell'ambito del GdL misto Ministero interno, Ministero ambiente, DPC, ISPRA-ARPA sui PEE e gli Elaborati RIR (sintetizzate nel rapporto tecnico del luglio 2014 "Le attività a rischio di incidente rilevante: Pianificazione di Emergenza Esterna e compatibilità urbanistica e territoriale"), istituito dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, hanno tuttavia evidenziato quanto segue:

- numerosi piani risultano datati nel tempo: al momento solo per il 18% degli stabilimenti di fascia superiore il piano è stato redatto e/o aggiornato negli ultimi 3 anni, mentre per il 71% degli stabilimenti soggetti all'art.8 il piano deve essere aggiornato entro la fine del 2014; il restante 11% degli stabilimenti risulta privo di PEE;
- solo per il 44% degli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs 334/99 e s.m.i., ad oggi è stato redatto il piano di emergenza esterno; inoltre, anche in questo caso, numerosi piani risultano datati nel tempo; solo il 16% di tali stabilimenti il piano stato redatto e/o aggiornato negli ultimi 3 anni mentre, per il 33% degli stabilimenti soggetti all'art.6, il piano deve essere aggiornato entro la fine del 2014.

Dal Rapporto emergono alcune proposte di miglioramento, quali:

- necessità di predisporre PEE che costituiscano vere e proprie procedure di gestione delle emergenze, in grado pertanto di fornire chiare indicazioni operative a tutti i soggetti coinvolti, evitando di costituire semplici adempimenti formali alle disposizioni di legge;
- necessità di maggiore congruenza con gli scenari incidentali identificati nel Rapporto di Sicurezza e conseguenze personalizzazione del PEE alla realtà specifica di stabilimento, verificando anche gli aspetti di interazione e le informazioni provenienti dal PEI;
- necessità di snellire il PEE, che appare spesso troppo dettagliato, con contenuti di scarsa utilità nel contesto operativo, eventualmente riducendolo a "schede operative di intervento" di più facile leggibilità in relazione a ciascun scenario incidentale;
- generalmente nei PEE non sono state approfondite le problematiche inerenti la sovrapposizione nella medesima area dei rischi naturali, ad esempio del rischio sisma o alluvione;
- necessità di predisposizione di modelli organizzativi di intervento che tengano conto delle reali disponibilità e possibilità delle forze messe in campo; allo stesso modo dovrebbero essere stabiliti criteri chiari per le comunicazioni, come anche il loro contenuto (naturalmente sempre in congruenza con il PEI).

Nel Rapporto si suggerisce, inoltre, di procedere, in occasione del recepimento della direttiva 2012/18/CE, anche sulla base degli elementi su indicati, ad una revisione del DPCM 25 febbraio 2005, seguita da una

campagna informativa di sensibilizzazione e aggiornamento delle Amministrazioni ed Organi Tecnici coinvolti nelle attività di pianificazione.

Dall'attività ricognitiva emerge poi la necessità di incrementare le attività di sperimentazione dei PEE, che, come evidenziato dal Rapporto triennale 2009-2011 della Commissione europea, sono svolte nel nostro Paese in percentuali inferiori alla media europea (Italia 36% ; media UE: 73 %), anche a causa delle risorse umane e finanziarie necessarie.

Manca, in generale, come evidenziato nel Rapporto, un programma organico di esercitazioni necessarie a testare e migliorare i contenuti generali, i meccanismi di allertamento e comunicazione e le procedure operative del piano stesso.

A tale proposito sarebbe opportuno nel prossimo recepimento della Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) il superamento, almeno parziale, della previsione di cui al comma 3 dell'art.20 del Lgs.334/99, laddove dispone che la sperimentazione dei PEE, deve avvenire esclusivamente "nei limiti delle risorse previste dalla legislazione vigente, individuando risorse aggiuntive finalizzate alla realizzazione di un programma nazionale di esercitazioni sui PEE degli stabilimenti Seveso, almeno nelle realtà più complesse.

In merito ai contenuti dei PEE si evidenzia poi la necessità di una più estesa considerazione degli incidenti con conseguenze ambientali.

A tale proposito è stata infatti effettuata dall'ISPRA un'analisi territoriale di prossimità, riportata nel Rapporto ISPRA "Mappatura dei pericoli di incidente rilevante in Italia-Edizione 2013" (181/2013), con la finalità di identificare, tra i 514 stabilimenti Seveso (pari al 50 % circa del totale nazionale) che detengono sostanze pericolose per l'ambiente in quantità superiori alle soglie di cui alla colonna dell'allegato I del D.lgs.334/99, quelli ubicati entro una distanza di 100 metri da un'asta fluviale, da un lago o bacino o dalla linea di costa.

La scelta di tale distanza è stata fatta ritenendola ragionevolmente rappresentativa di una connessione diretta stabilimento-recettore sensibile e conseguentemente di un possibile coinvolgimento diretto di acque superficiali in caso di perdita di contenimento di una sostanza pericolosa; i risultati dell'analisi sono riportati nella tabella seguente:

<b>Tabella I – ricognizione a livello nazionale degli stabilimenti con pericoli di incidente rilevante di natura ambientale</b>
circa 1100 stabilimenti Seveso complessivamente notificati in Italia
514 stabilimenti Seveso detengono sostanze pericolose per l'ambiente ovvero: -prodotti petroliferi -sostanze e preparati classificati con le frasi di rischio R50(voce 9.i) o R51/53 (voce 9.ii) in quantità superiori alle soglie di cui alla colonna dell'allegato I del D.lgs.334/99
- oltre il 22% dei 514 stabilimenti è ubicato entro 100 metri da un corpo idrico o dalla linea di costa
- il 46% dei quantitativi di prodotti petroliferi notificati (circa 8.600 kton) sono detenuti entro 100 metri da un corpo idrico superficiale - il 40% dei quantitativi di prodotti petroliferi notificati (7.500 kton) sono detenuti entro 100 metri dalla linea di costa;
- il 41% dei quantitativi di sostanze classificate come pericolose per l'ambiente ricadenti nella voce 9.i (circa 4.600 kton) sono detenuti entro 100 metri da un corpo idrico - il 42% dei quantitativi di sostanze classificate come pericolose per l'ambiente ricadenti nella voce 9.ii (circa 4.700 kton) sono detenuti entro 100 metri dalla linea di costa
- il 16 % dei quantitativi di sostanze classificate pericolose per l'ambiente ricadenti nella voce 9.ii (circa 190 kton) sono detenuti entro 100 metri da un corpo idrico superficiale - il 19 % (220 kton) dei quantitativi di sostanze classificate pericolose per l'ambiente ricadenti nella voce 9.ii entro 100 metri dalla linea di costa.

### **2.2.3. Stato di elaborazione dei rapporti di sicurezza.**

I dati forniti dal MATTM e riportati nella relazione triennale 2009-2011 della Commissione europea mostrano che i rapporti di sicurezza sono stati predisposti per circa il 100% degli stabilimenti di fascia alta; gli stabilimenti di fascia bassa non sono sottoposti a questo obbligo ai sensi del D.lgs.334/99.

In relazione ai contenuti dei rapporti di sicurezza, le attività ispettive condotte da ISPRA sui sistemi di gestione della sicurezza sugli stabilimenti di fascia alta evidenziano margini di miglioramento per ciò che

concerne la valutazione delle conseguenze ambientali degli incidenti rilevanti, spesso trattate con minor approfondimento ed estensione di quelle sui lavoratori e sulla popolazione, anche a causa del minor grado di sviluppo di criteri e metodologie affidabili e condivisi.

#### **2.2.4 Stato di attuazione della normativa tecnica discendente**

ISPRA ha fornito, in più riprese a partire dal 1999, su richiesta del MATTM e nella sua qualità di organo tecnico, il suo apporto per la predisposizione dei contenuti tecnici dei decreti attuativi del D.lgs.334/99, e nello specifico di quelli previsti:

- dall'articolo 8 comma 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334, il quale prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e delle attività produttive siano definiti i criteri, i dati e le informazioni per la redazione del rapporto di sicurezza ed i criteri di valutazione del rapporto medesimo;
- dall'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 334/99 e s.m.i., che prevede l'emanazione di un decreto interministeriale recante i criteri per lo svolgimento delle verifiche ispettive dirette ad accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza;
- dall'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 inerente modalità contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.lgs.334/99.
- dall'art. 13 comma 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, inerente ai criteri, procedure e linee guida per l'individuazione e la perimetrazione di aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi nelle quali il possibile effetto domino coinvolga gruppi di stabilimenti, per la predisposizione e la valutazione dello studio di sicurezza integrato, per la predisposizione del piano di intervento, per la diffusione delle informazioni alla popolazione e per lo scambio delle informazioni tra i gestori.

Per quest'ultimo ISPRA ha, in particolare, fornito il suo apporto tecnico-scientifico, mediante proposte metodologiche e sperimentazione di criteri, al Tavolo tecnico istituito dal MATTM, che ha concluso i suoi lavori nell'ottobre 2009, senza ulteriori sviluppi.

Anche per gli altri decreti l'*iter di approvazione* non si è mai concluso.

#### **2.2.5 Livello di coordinamento esistente per un'omogenea applicazione della normativa sul territorio nazionale**

ISPRA ha svolto con continuità le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico nei riguardi delle ARPA assegnate dalla legge istitutiva, attraverso:

- la predisposizione di linee guida di indirizzo per la valutazione dei rapporti di sicurezza e per lo svolgimento di ispezioni e controlli;
- il coordinamento di Gruppi di lavoro inter-agenziali programmati nell'ambito dei Piani triennali 2010-2012 e 2014-2016;
- l'organizzazione e la partecipazione ad attività formative per addetti ai controlli.

A tale riguardo ISPRA ha cercato, nel periodo di vigenza del D.lgs.334/99 (e ancora prima), di assicurare omogeneità tecnica ai controlli Seveso sia attraverso il contributo alla predisposizione dei contenuti tecnici dei decreti ministeriali indirizzati ai valutatori dei rapporti di sicurezza ed agli ispettori (DM 15 maggio 1996 per i depositi GPL, DM 20 ottobre 1998 per i depositi di liquidi infiammabili e tossici, DM 9 agosto 2000 sui sistemi di gestione della sicurezza e relative circolari ministeriali indirizzate agli ispettori addetti ai controlli), sia attraverso la predisposizione di linee guida di indirizzo per la valutazione dei rapporti di sicurezza (Metodo short-cut per la valutazione delle conseguenze incidentali RT ISPRA 35/2006, Metodologia speditiva per la valutazione del rischio per l'ambiente da incidenti rilevanti in depositi di idrocarburi RT ISPRA 57/2005) e delle ispezioni (Linee Guida verifiche ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza RT ISPRA 23/2003 e MLG 70/2011, Analisi post-incidentale nella attività a rischio di incidente rilevante RT 33/2005, Sicurezza dei processi chimici industriali RT X/2008, Criteri ed indirizzi tecnico-operativi per la valutazione degli incidenti rilevanti con conseguenze per l'ambiente MLG 92/2013). Si evidenzia che le attività tecniche che hanno condotto alla predisposizione dei decreti e delle linee guida ISPRA sopra indicate sono state svolte esclusivamente con risorse finanziarie ISPRA.

Alcuni dei rapporti e delle linee guida sopra citate costituiscono il prodotto di attività tecniche di collaborazione inter-agenziale programmate e realizzate nell'ambito dei due successivi Piani triennali 2010-2013 e 2014-2016 del SNPA.

Ulteriori attività di coordinamento tecnico sono state svolte nei riguardi delle ARPA, come detto, attraverso gruppi di lavoro inter-agenziali coordinati da ISPRA, di cui uno specificamente dedicato alle attività ispettive, nell'ambito del quale vengono impartiti indirizzi tecnici e discusse le risultanze delle campagne ispettive, sia dal punto di vista degli esiti dei controlli (criticità emerse, spunti per le future campagne ispettive), sia da quello del miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei medesimi.

ISPRA ha inoltre sempre perseguito l'obiettivo di coordinare le attività di controllo ad essa affidate con quelle degli altri organi tecnici coinvolti, anche al di fuori del SNPA.

In particolare, a partire dal 2000, sono stati stipulati accordi e convenzioni con il Ministero dell'Interno-Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, l'ultimo dei quali, che trova fondamento istituzionale nell'art.10 comma 2 del DPR 207/2002 (Statuto della ex-APAT), è scaduto nell'ottobre 2008.

Nel periodo di vigenza della Convenzione sono state attivate importanti iniziative di collaborazione, di scambio di informazioni e di formazione congiunta nei campi del controllo dei rischi di incidente.

La scadenza della Convenzione nell'ottobre 2008 non ha naturalmente determinato l'interruzione delle collaborazioni in atto tra le strutture tecniche delle due Amministrazioni, essendo proseguiti scambi ed incontri periodici tra i rispettivi responsabili; attualmente è in corso di stipula un nuovo accordo, anche nella prospettiva di rafforzare ed ottimizzare le collaborazioni richieste dal provvedimento all'esame.

### 2.2.6 Stato dell'adempimento alla normativa in vigore da parte dei gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e delle modalità di controllo da parte delle autorità competenti

Dai dati contenuti nel Rapporto triennale 2009-2011 predisposto dalla Commissione europea, sulla base dei dati forniti dal MATTM, si evince un sostanziale allineamento dello stato degli adempimenti da parte dei gestori nazionali, rispetto a quelli degli altri Paesi UE di dimensioni industriali comparabili.

Dai confronti periodici degli ispettori ISPRA con quelli degli altri Paesi europei, nell'ambito del programma europeo di *Mutual Joint Visits*, emerge inoltre un sostanziale allineamento dei criteri e delle procedure di controllo utilizzati in Italia per i controlli Seveso con quelli in uso negli altri Paesi.

Si evidenzia, piuttosto, la necessità di incrementare la frequenza dei controlli, anche per rispettare le frequenze stabilite nel D.Lgs.334/99 (che prevede almeno una ispezione annua per ogni stabilimento di fascia alta); questo dato trova conferma nel citato rapporto triennale 2009-2011 della Commissione UE, che evidenzia, con riferimento all'anno 2011, per l'Italia una percentuale di stabilimenti ispezionati nell'anno 2011 pari al 15% del totale (erano il 30% nel 2008), dato inferiore sia alla media europea del 66 %, sia ai dati relativi ai Paesi di dimensioni industriali comparabili (UK 75 %, Francia 90%, Germania 60%) .

Nella figura 1 e nella tabella II sono riportati i dati raccolti da ISPRA in merito al numero delle ispezioni condotte nel periodo 2002-2014 (per gli stabilimenti di fascia alta) e 2009-2014 (stabilimenti di fascia alta).




Figura 1- Ispezioni in stabilimenti di fascia superiore di competenza ministeriale nel periodo 2002-2014

<b>Tabella II – Ispezioni in stabilimenti di fascia bassa</b>		
<b>Regione</b>	<b>Numero ispezioni</b>	<b>Periodo di riferimento</b>
Abruzzo	5	2010-2014
Toscana	118	2009-2012
Lazio	22	2011-2012
Lombardia	133	2009-2013
Marche	14	2009-2013
Piemonte	86	2009-2013
Puglia	25	2013-2014
Emilia Romagna	44	2009-2014
Veneto	51	2010-2011-2014

Dai dati riportati si evince che nel periodo 2002-2014 il numero delle ispezioni Seveso condotte in Italia è stato di circa 2300 (circa 1100 ispezioni per gli stabilimenti di fascia alta e, estrapolando i dati parziali disponibili per le regioni, circa 1200 ispezioni per gli stabilimenti di fascia bassa) con una media, dunque, di circa 200 ispezioni/anno per gli oltre 1100 stabilimenti Seveso presenti.

Ciò fa ritenere che siano ancora presenti le seguenti criticità, già evidenziate nel 2008 da una ricognizione effettuata da ISPRA nell'ambito del Sistema delle Agenzie ambientali, per ciò che concerne l'effettiva disponibilità dei mezzi idonei all'esercizio delle funzioni di controllo:

- in tutte le Agenzie regionali veniva evidenziata la carenza di personale dedicato a tempo pieno alla tematica dei controlli dei rischi industriali;
- emergeva una diffusa necessità di incrementare l'attività formativa e di aggiornamento per ispettori ed analisti di rischio;
- solo il 60% delle Agenzie che risposero svolgeva un'attività ispettiva organica e programmata sulle attività industriali soggette all'articolo 6 del D.Lgs. 334/99 (la c.d fascia bassa), nell'ambito dell'azione di vigilanza e di verifica ispettiva per conto della Regione.

### **2.2.7 Le politiche di informazione e consultazione della popolazione, anche con riguardo alle norme di comportamento in caso di incidente rilevante**

I dati riportati nel Rapporto triennale 2009-2011 della Commissione europea evidenziano che tutti i gestori hanno proceduto a fornire alle Autorità competenti, attraverso l'apposita scheda di cui all'allegato V del D.lgs.334/99, le informazioni sui rischi sui comportamenti da seguire, da diffondere alla popolazione potenzialmente coinvolta in caso di incidente; tuttavia le informazioni raccolte da ISPRA ed ARPA nel corso delle attività ispettive mostrano che in molti Comuni esse non sono state diffuse agli interessati. E' pertanto necessaria un'azione di stimolo al riguardo nei confronti delle Autorità comunali (che comunque spesso lamentano carenze di risorse economiche per realizzare questa fondamentale attività) ed utilizzare a fini informativi tutte le occasioni utili, quali ad es. le previste sperimentazioni dei PEE.

Su questo tema sarebbe auspicabile un'iniziativa a livello governativo per una campagna nazionale di sensibilizzazione sul rischio industriale, nei termini che erano già stati individuati da un apposito Tavolo tecnico costituito nel 2008 presso il Dipartimento della protezione civile, cui ISPRA ha fornito il suo contributo.

### **2.2.8 Efficacia del sistema sanzionatorio**

ISPRA non è in possesso di dati complessivi a tale riguardo; ha comunque notizia di procedimenti avviati a carico di gestori o a seguito di incidenti o ad esito di attività di controllo svolte in ambito ministeriale e regionale o da parte del Comando Carabinieri Tutela Ambiente.

A tale riguardo si ravvisa l'opportunità di una sede istituzionale di raccolta e diffusione delle informazioni sugli esiti dei procedimenti giudiziari relativi a violazioni della norme Seveso.

### **2.2.9 Disponibilità all'interno degli Enti preposti ai controlli di risorse umane e strumentali impegnate o da impegnare nelle attività di valutazione e di vigilanza e ispezione**

La citata ricognizione effettuata da ISPRA nell'ambito del Sistema delle Agenzie ambientali, già evidenziava, per ciò che concerne la disponibilità di risorse umane e strumentali per le attività di valutazione e vigilanza ed ispezione degli stabilimenti Seveso, i seguenti elementi:

- per tutte le Agenzie e l'ISPRA la disponibilità di risorse umane era giudicata insoddisfacente dal punto di vista quantitativo, rispetto alle esigenze evidenziate nel quadro previsionale degli impegni, mentre generalmente elevata risulta la qualificazione del personale dedicato;
- emergeva comunque una diffusa necessità di incrementare l'attività formativa e di aggiornamento per ispettori ed analisti di rischio del Sistema agenziale.

Si pone, dunque, il problema dell'incremento della disponibilità di risorse finanziarie, nonché di disposizioni normative mirate allo sblocco delle assunzioni che consentano:

- l'acquisizione (o il recupero) di risorse umane da dedicare a tempo pieno ad attività di controllo, in possesso di adeguato *skill* in materia di cicli e processi industriali (tipicamente ingegneri chimici e chimici industriali);
- la specifica qualificazione del personale visto l'elevato livello di specializzazione richiesto;
- l'acquisizione e la diffusione di nuovi e aggiornati strumenti informatici di supporto per le valutazioni del rischio ed i controlli.

Da questo punto di vista, in considerazione dei vincoli di finanza pubblica, sarà necessario sfruttare al meglio l'introduzione con il provvedimento all'esame di un regime tariffario per i gestori di aziende Seveso, che dovrà determinare un flusso finanziario diretto e tempestivo agli enti direttamente coinvolti nelle azioni di controllo e vigilanza e, auspicabilmente, prevedere, nel rispetto delle norme contrattuali, meccanismi di incentivazione per il personale addetto ai controlli, tenuto conto della complessità e delle responsabilità, anche di natura giudiziaria, che possono configurarsi nell'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la specifica disciplina del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.

#### **2.2.10 Programma di sviluppo di iniziative di formazione per gli addetti ai controlli degli stabilimenti Seveso**

Riguardo alla iniziative di formazione per la qualificazione del personale per addetti ai controlli Seveso, corsi di formazione per analisti e verificatori ispettivi sono stati svolti, durante il periodo di vigenza del D.lgs.334/99, in almeno il 50% delle Agenzie ambientali, spesso con il contributo di risorse tecniche ISPRA (ad es. nel 2011 presso ARPA Veneto ed ARPA Campania), arrivando a formare in totale oltre 160 ispettori del SNPA (vedi tabella III).

<b>Tabella III – risultati attività di formazione del SNPA nell'ambito dei controlli Seveso</b>		
Anno	Numero ispettori Seveso del SNPA formati ed addestrati	Nota
2000	0	Il 2000 è l'anno di avvio delle attività sistematiche con il contributo del SNPA per la formazione per verificatori ispettivi in stabilimenti Seveso
2005	58	
2012	130	
2013	167	Inclusi i 37 ispettori formati nel Corso nazionale 2013

Nel periodo settembre 2010-giugno 2011 ISPRA ha organizzato con il CNVVF, presso l'Istituto per la Sicurezza Antincendio, con il qualificato apporto tecnico-scientifico dell'Università di Pisa, il Corso nazionale di alta formazione, "Realizzazione e gestione di piani per la sicurezza dei siti industriali" per tecnici della P.A. addetti ai controlli in aree ad elevata concentrazione di stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante (ad es. Priolo, Marghera, Ravenna, ecc.). Il Corso, il primo di questa portata a livello nazionale, è stato finanziato dal Ministero dell'Ambiente, con l'obiettivo principale di migliorare la formazione del personale addetto ai controlli delle aziende a rischio di incidente rilevante sottoposte alla direttiva Seveso, ed ha visto la partecipazione di 60 tecnici appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, all'ex ISPESL.

Nel mese di maggio 2013, sempre presso l'Istituto per la Sicurezza Antincendio, ISPRA e CNVVF hanno organizzato congiuntamente un ulteriore specifico Corso nazionale di formazione per ispettori di Sistemi

di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti, indirizzata ai tecnici della P.A. addetti ai controlli di siti industriali a rischio di incidente rilevante, con la partecipazione di 120 tecnici appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, all'ISPRA, alle ARPA, all'INAIL, che si sono avvalsi di qualificate docenze di ispettori esperti dell'ISPRA, del CNVVF, delle ARPA, dell'INAIL, nonché di esperti del MATTM e dell'Università di Bologna.

Oltre alle attività formative di natura didattica (formazione in aula) hanno costituito, di fatto, un importante momento di formazione e coinvolgimento del personale delle Agenzie, le stesse attività ispettive effettuate da ISPRA ed ARPA, attraverso la partecipazione ad esse di tecnici con la funzione di "uditore"; negli ultimi anni sono stati coinvolti in questo strumento di qualificazione/formazione decine di tecnici del SNPA.

L'obiettivo di medio termine, compatibilmente con le risorse che si renderanno disponibili, è quello di predisporre, sulla base degli indirizzi ISPRA e delle esigenze ARPA, un programma formativo inter-agenziale permanente di base e specialistico per analisti di rischio e per verificatori ispettivi, aperto all'informazione ed alla formazione su nuove tematiche di rilievo per i controlli Seveso (ad es. rischi d'area, regolamento REACH, sicurezza funzionale, ecc.).

ISPRA è consapevole della necessità di un salto di qualità dell'attività formativa, proprio in considerazione delle sfide che il recepimento pone al sistema nazionale dei controlli dei pericoli di incidente rilevante; in tale quadro potrebbe essere valutata ad es. l'opportunità che la Scuola permanente in discipline ambientali, prevista dallo statuto di ISPRA, avvii le sue attività proprio con corsi di formazione o perfezionamento per ispettori Seveso, valorizzando le esperienze fin qui maturate.

Oltre alla formazione e all'addestramento, un ulteriore strumento per elevare la qualità e l'omogeneità, e quindi l'efficacia, dell'attività degli ispettori Seveso, messo in campo da ISPRA, su richiesta del MATTM, a partire dal 2011, è stato quello di subordinare il completamento delle ispezioni di competenza ministeriale ad una verifica da parte dell'ISPRA, in coerenza con le sue funzioni di coordinamento tecnico, della rispondenza dei rapporti finali di ispezione al mandato ispettivo ed ai criteri ed alle procedure stabiliti. ISPRA ha ritenuto di inserire gli esiti di questa attività di verifica nel proprio Piano della Performance ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.150/2009.

I dati che emergono dopo 3 anni di effettuazione di questa attività di verifica di rispondenza delle relazioni ispettive al mandato appaiono particolarmente positivi (vedi figura 2).




Figura 2- Esiti delle attività ISPRA di verifica dei rapporti ispettivi

Sulla base di questa esperienza, un'ulteriore azione programmata dall'Istituto è quella di approfondire la fattibilità dell'introduzione di procedure ed indicatori per la valutazione dell'efficacia dell'attività ispettiva svolta dai singoli, dall'Istituto e dal SNPA nel suo complesso; naturalmente questa linea di azione dovrà basarsi su un approfondito preliminare lavoro di ricerca metodologica e su adeguate sperimentazioni, valorizzando le (scarse) esperienze nazionali reperibili ed allargando l'orizzonte alle esperienze maturate in ambito internazionale.

## 2.3 Dalla Seveso II alla Seveso III: criticità e sfide per il sistema dei controlli

Dal Seminario organizzato da ISPRA nel giugno 2014, che ha visto la partecipazione dei principali enti ed amministrazioni coinvolte nei controlli, sono emerse le principali criticità e sfide “tecniche” per i controlli sui pericoli di incidente rilevante, derivanti sia dall’eredità del D.lgs.334/99 Seveso II, sia al potenziale impatto del decreto di recepimento della Seveso III sulle disposizioni e prassi vigenti nel nostro Paese. Nel seguito esse vengono riassunte, congiuntamente ad alcune proposte e spunti per il loro superamento.

### 2.3.1 Considerazione generali sul sistema dei controlli dei pericoli di incidente rilevante

Esistono margini di miglioramento per il sistema dei controlli connessi:

- allo snellimento e all’accelerazione degli *iter* di valutazione dei rapporti di sicurezza, da perseguire con linee guida e riferimenti tecnici;
- all’allineamento quantitativo delle ispezioni Seveso effettuate in Italia ai requisiti UE (già pienamente allineate invece per i contenuti);
- alla maggiore consapevolezza delle Amministrazioni comunali della problematica del rischio industriale, con conseguente incremento delle attività di controllo del territorio e di informazione della popolazione;
- al miglioramento qualitativo delle attività connesse alla pianificazione di emergenza esterna in caso di incidente.

Una sfida rilevante posta dal recepimento della Seveso III è stata individuata, in particolare, dalla necessità di predisporre piani e programmi ispettivi pienamente coerenti con i contenuti dell’art.20 della Direttiva e sostenibili anche nel caso di trasferimento completo delle competenze alle Regioni/PP.AA. (*NdR* scenario non perseguito con lo schema di provvedimento all’esame), eventualmente prevedendo norme di salvaguardia; di rendere più trasparenti per il pubblico le informazioni sulle attività ispettive programmate e svolte; di approfondire effetti Regolamento CLP nell’applicazione della Seveso III.

Infine risulta utile e condivisibile la richiesta avanzata dalle Regioni di un tavolo tecnico Stato-Regioni-ISPRA per il recepimento Seveso III e, successivamente, per la sua attuazione.

Nell’ambito dell’aggiornamento del quadro delle competenze, connessa al recepimento della Seveso III, sono emerse:

- la scelta del MATTM di prevedere un testo unico con allegati ex Direttiva Seveso III e norme attuative (criteri di massima per l’attuazione), da predisporre a esito delle interlocuzioni tra le Amministrazioni nell’ambito di apposito tavolo tecnico;
- la necessità di una più completa ed esaustiva definizione dei ruoli di tutte le Autorità amministrative e degli Organi Tecnici competenti;
- l’obiettivo di pervenire alla semplificazione dei controlli, con conseguente riduzione degli oneri per i gestori, attraverso la costituzione di un tavolo di coordinamento permanente.

Inoltre è stata individuata la necessità di regolamentare nel nuovo assetto la procedura di richiesta di deroga, prevista dall’art.4 della Direttiva Seveso III, anche se appare una questione di impatto più teorico che pratico. È stato evidenziato, in quella sede, ancora una volta evidenziato, il problema dei diversi decreti attuativi del D.lgs.334/99 non ancora emanati, ivi compreso quello che deve definire le tariffe nazionali per i controlli, anche per la difficoltà di procedere con il meccanismo del concerto interministeriale previsto al D.lgs.334/99 (ad es.: contenuti e criteri valutazione RdS, criteri e procedure delle verifiche ispettive, tariffe controlli Seveso, informazione, formazione, addestramento lavoratori, criteri individuazione effetto domino, valutazione integrata dei rischi in aree ad elevata concentrazione di stabilimenti Seveso)

A tale riguardo è stata condivisa la proposta di affidare agli Organi Tecnici (ISPRA-ARPA-CNVVF-INAIL) il compito di redigere, in sostituzione dei decreti attuativi, ove pertinenti, Guide tecniche per i gestori e Linee Guida per i controlli pianificate e approvate da un tavolo tecnico centrale permanente di coordinamento, con la partecipazione delle Autorità competenti e nel quale è auspicato il coinvolgimento degli *stakeholder* industriali, secondo modalità da definire e nel rispetto dei ruoli.

È risultata condivisa la preoccupazione per le problematiche associate alla nuova classificazione delle sostanze, anche ai fini “Seveso”, ai sensi del Regolamento CLP.

Ulteriori criticità sono state associate alla complessità dei meccanismi di informazione, consultazione e partecipazione della popolazione nei casi di nuovi progetti (o modifiche rilevanti)

In termini generali, sono stati individuati gli ulteriori ambiti che, con diverso livello di criticità, dovranno essere innovati dal recepimento (oltre alle modifiche editoriali introdotte e tese a migliorare la leggibilità del testo), di seguito elencati:

- introduzione di nuove definizioni e modifica definizioni già presenti
- modifiche all’Allegato I (problematiche associate al Regolamento CLP)

- novità in tipologie attività escluse ed incluse
- notifica
- MAPP(PPIR)
- SGS-PIR (modifiche Allegato III)
- rapporto di sicurezza (modifiche Allegato II)
- modifiche con aggravio di rischio (introduzione di ulteriori fattispecie)
- effetto domino
- controllo dell'urbanizzazione
- piani di emergenza (modifiche Allegato IV)
- informazione e azioni dopo un incidente rilevante (rapporti MARS)
- ispezioni (piani e programmi ispettivi, trasparenza, rapporti con ispezioni AIA)
- obblighi di reporting e scambio di informazioni
- accesso all'informazione-riservatezza dato sensibili-accesso alla giustizia

### **2.3.2 Inventario Nazionale degli stabilimenti con pericoli di incidenti rilevanti**

Sono state individuate le seguenti esigenze:

- la necessità di estendere l'accesso all'Inventario nazionale web a tutti i principali soggetti coinvolti nei controlli Seveso;
- il coordinamento dell'Inventario nazionale MATTM/ISPRA con le banche dati regionali, ove esistenti;
- la necessità di un modello unificato per la Notifica e l'aggiornamento del format Scheda di informazione alla popolazione (attuale allegato V);
- l'eventuale tariffazione delle notifiche, solo se finalizzata allo sviluppo di iniziative per consentire ai gestori la trasmissione via web delle informazioni richieste (la notifica e la scheda informazione);
- nel caso si intenda mantenere nell'ambito della normativa Seveso gli stabilimenti ex art.5 c.2 del D.lgs.334/99 (c.d. "sottosoglia"), si pone il problema del loro censimento ed eventuale inserimento nell'Inventario.

### **2.3.3 Rapporti e analisi di sicurezza**

Per gli stabilimenti di fascia superiore è emersa la necessità di rafforzare l'attenzione sul tema della validazione tecnica dei risultati dei vari *iter* di controllo (RdS, PEE, RIR, VI, ecc.); inoltre è necessario migliorare il collegamento tra l'attività istruttoria del Rapporto di Sicurezza e le verifiche ispettive.

Per gli stabilimenti di fascia inferiore (già art.6), va affrontata la problematica della validazione tecnica degli scenari incidentali predisposti dai gestori, che ha effetti diretti sulla pianificazione di emergenza esterna e sul controllo dell'urbanizzazione (attuale DM 9 maggio 2001).

### **2.3.4 Piani di emergenza esterna ed il controllo dell'urbanizzazione nelle aree circostanti gli stabilimenti**

Le attività svolte dal citato GdL misto Ministero interno, Ministero ambiente, DPC, ISPRA-ARPA sui PEE ed ERIR (sintetizzate nel rapporto tecnico del luglio 2014 "Le attività a rischio di incidente rilevante: Pianificazione di Emergenza Esterna e compatibilità urbanistica e territoriale"), istituito dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, hanno evidenziato criticità connesse a:

#### per i Piani di Emergenza Esterna (PEE)

- tempestività degli aggiornamenti dei PEE;
- coerenza degli scenari incidentali nei PEE con i contenuti dei Rapporti di Sicurezza;
- contenuti delle sperimentazioni dei PEE;

#### per gli Elaborati tecnici Rischi di Incidenti Rilevanti (ERIR)

- carenza di azioni incisive da parte dei Comuni nell'ambito di applicazione del DM 9/5/2001 che disciplina la materia;
- necessità di integrazione nelle valutazioni sulla compatibilità territoriale nell'ambito dei diversi decreti (DM 15/5/96, 20/10/98 e DM 9/5/2001);
- coordinamento delle previsioni del DM 9 maggio 2001 con TULPS e DM 31/7/1934;
- collegamento normativo con la normativa VIA/VAS;
- necessità di integrazione tra le definizioni delle diverse normative (ad es. indici reali di edificazione esistente, indice fondiario di edificazione);
- difformità nel calcolo delle classi di edificabilità.

### 2.3.5 Studi integrati di area

Per quanto concerne l'attuazione della normativa per le valutazioni integrate di area (RSIA) le esperienze pilota finora realizzate (ad es. Ferrara) evidenziano:

- la necessità di inserimento nel RSIA delle tematiche connesse agli incidenti tecnologici provocati da eventi naturali (c.d. eventi NaTech), da approfondire ulteriormente nelle analisi di rischio relative ai singoli stabilimenti;
- la complessità della fase di raccolta dati, che allunga i tempi richiesti per l'attuazione dello studio, anche in relazione alla necessaria validazione degli scenari di danno da parte del CTR, che deve tenere conto della possibilità di modifiche successive degli impianti e quindi delle valutazioni di rischio;
- la necessità di assicurare la tracciabilità delle assunzioni e la predisposizione di criteri oggettivi a livello nazionale da porre a base del RSIA, ivi compresa la definizione delle modalità e tempistiche per l'aggiornamento dei dati.

### 2.3.6 Ispezioni degli stabilimenti soggetti al D.lgs.334/99

#### 2.3.6.1 Stato dei controlli ispettivi

Circa lo stato dei controlli si è evidenziata la problematica del numero insufficiente di ispezioni in relazione alle risorse economiche ed umane disponibili per MATTM e Regioni, anche in relazione alla mancata definizione a livello nazionale delle tariffe dovute dai gestori per i controlli ai sensi del D.lgs.334/99 ed alla perdurante inattività di alcune Regioni sul tema controlli per gli stabilimenti di competenza (art.6).

#### 2.3.6.2 Piani e programmi ispettivi

Il recepimento della Direttiva Seveso III richiederà una pianificazione molto dettagliata e una programmazione (anche pluriennale) fondata su una valutazione sistematica dei pericoli degli stabilimenti. In Italia, pur avendo predisposto procedure sperimentate per l'effettuazione ispezioni (a livello ministeriale e regionale), non abbiamo ancora definito compiutamente e in maniera trasparente i criteri generali di programmazione delle ispezioni basati sull'impatto potenziale su salute umana e ambiente e l'osservanza delle disposizioni della Direttiva Seveso.

Sarà dunque necessaria, in sede di recepimento e/o di attuazione della Direttiva Seveso III, una riflessione sui criteri di pianificazione e programmazione delle ispezioni.

Riguardo l'impatto potenziale sarà necessario uno sforzo per condividere esperienze su incidenti, quasi-incidenti, ecc. Esistono a tale riguardo esperienze, strumenti e progetti utili (ad es. data base VISPO-RIR dell'ARPA Lombardia, progetto Registro Nazionale degli incidenti industriali ISPRA).

Inoltre si dovrà verificare la possibilità di adottare dopo adeguata sperimentazione, per esempio, metodologie a punti come IRAM-IMPEL e quelle sviluppate in altri Paesi UE (per es. alcuni Lander Germania) o in corso di sviluppo in Italia (ad es. SSPS -ARPA Lombardia)

Per l'osservanza delle disposizioni è essenziale un approfondimento del concetto di non conformità gravi e andranno proseguiti gli sforzi per assicurare un comportamento omogeneo da parte degli ispettori.

#### 2.3.6.3 Aspetti da implementare nei futuri P/P ispettivi per renderli coerenti all'art.20 Seveso III

Gli aspetti sui quali si dovrà porre maggiore attenzione nei futuri piani/programmi ispettivi sono:

- tenere in considerazione nella pianificazione e nella programmazione di effetti domino, aspetti NaTech, fonti di pericolo particolare (per es. security);
- la necessità di maggior coordinamento tra il MATTM e le Regioni. Per es., per l'attuazione dei controlli AIA (D.lgs.46/2014-recepimento direttiva IED) sono previsti piani regionali periodicamente aggiornati d'intesa con il MATTM per garantire il coordinamento con quanto emerge dalle attività di controllo;
- la cooperazione tra varie autorità ispettive, anche ai sensi dell'art.14 della legge 35/2012 (Semplifica Italia) e delle "Linee Guida per i controlli" del 24 gennaio 2013;
- il coordinamento (ove possibile)/combinazione (ove appropriato) con altre ispezioni richieste da Direttive UE (per es. ispezioni AIA).
- per i controlli ambientali AIA il principio del coordinamento è stato esplicitamente introdotto con il D.lgs 46/2014 (recepimento Direttiva IED)

“ art.29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

6-ter. .... **Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle attività ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative.**”

- è senz'altro auspicabile il coordinamento delle ispezioni AIA e Seveso per evitare sovrapposizioni o duplicazioni (per es., le verifiche sui sistemi tecnici per la prevenzione dei rilasci incidentali);
- appare difficile invece combinare le due attività ispettive Seveso ed AIA poiché gli approcci sono molto diversi:
- nelle ispezioni AIA vengono realizzate verifiche puntuali delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, effettuate secondo procedure molto generali (non sono ancora disponibili procedure e check-list comuni, il cui sviluppo è previsto nel Programma Triennale 2014-2016 del SNPA);
- nelle ispezioni Seveso si procede invece a verifiche di sistema (Sistema di Gestione per la Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti) effettuate secondo procedure molto dettagliate e collaudate in oltre 10 anni di applicazione;
- è stata condivisa l'esigenza di una razionalizzazione delle verifiche ispettive sui sistemi tecnici di impianto, da perseguire attraverso la predisposizione di linee guida per tipologia di attività.

### **2.3.7 Trasparenza nei riguardi del pubblico e dei gestori**

Tra le informazioni da comunicare al pubblico ai sensi dell'art.14 ed Allegato V della Seveso III per tutti gli stabilimenti compresi nell'ambito di applicazione rientra: *“6. La data dell'ultima visita in loco conformemente all'art.20, paragrafo 4, o l'indicazione di dove tali informazioni sono accessibili in forma elettronica; informazioni su dove si possono ottenere, su richiesta, informazioni più dettagliate relative all'ispezione e il relativo piano di ispezione, ...”*

- le disposizioni ex art.14 della legge 35/2012 (Semplifica Italia) prevedono l'emanazione di regolamenti *ad-hoc* e “Linee Guida per i controlli” (24 gennaio 2013) per informare i gestori sui criteri e le modalità di svolgimento delle ispezioni; esistono esperienze significative al riguardo ma va approfondito se esse sono realmente operative e se abbiano già creato reale trasparenza;
- in fase di recepimento della Direttiva Seveso III appare necessario un approfondimento su questi aspetti, assicurando criteri coordinati a livello nazionale.

### **2.3.8 Alcune priorità tecniche nelle ispezioni e nelle istruttorie**

Nell'ambito delle verifiche ispettive effettuate in vigore del D.lgs.334/99 è emerso, sulla base dei dati ISPRA, un discreto miglioramento per ciò che concerne la formazione e l'addestramento dei lavoratori e la gestione in sicurezza delle modifiche degli impianti, mentre permangono criticità nel controllo operativo (manutenzioni) e per quanto riguarda il controllo sistematico delle prestazioni di sicurezza da parte dei gestori, fattori gestionali sui quali bisognerà focalizzare l'attenzione. Inoltre va trattato in modo più approfondito, anche in relazione alla modifica dell'Allegato III della Direttiva, l'aspetto dell'invecchiamento degli impianti (tipologia ed intervalli delle attività ispettive sulle apparecchiature critiche per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti).

Quanto alle istruttorie va dedicata particolare attenzione alla valutazione degli eventi NaTech, in relazione a:

- l'interpretazione restrittiva da parte dei Gestori della OPCM 2003 sulla classificazione sismica delle strutture (tipicamente intesa per le sole strutture civili);
- l'utilizzo di criteri non sempre conservativi nelle analisi dei gestori dal punto di vista sismico;
- l'evento sismico eleva la frequenza di accadimento degli eventi incidentali, con relativo incremento delle conseguenze;
- il differente approccio nella gestione delle emergenze in fase post sisma (per es., l'intervento differito del CNVVF a causa della concomitanza di interventi di protezione civile, etc).

### **2.3.9 Formazione degli ispettori e valutatori degli organi di controllo**

Le novità introdotte dalla Seveso III richiederanno iniziative di formazione e aggiornamento per controllori Seveso (ispettori ed valutatori), con auspicabile coinvolgimento dell'Università e di esperti industriali. A tale riguardo nel Seminario è stato evidenziato il problema della scarsità attuale (e prevedibilmente futura) di risorse da dedicare a queste attività.

## **3. Le valutazioni di ISPRA sullo schema di decreto legislativo**

Lo schema di decreto legislativo all'esame delle Commissioni appare, a giudizio di ISPRA conforme alle disposizioni europee.

L'Istituto ha contribuito alla sua predisposizione, come organo di supporto tecnico-scientifico del MATTM e attraverso la partecipazione al Tavolo tecnico che ha operato nel periodo settembre 2014-gennaio 2015, in

particolare per quanto concerne la proposta egli allegati tecnici ed applicativi che accompagnano il provvedimento.

Lo schema di decreto costituisce un unico corpo normativo che comprende l'intera disciplina del settore, incluse le norme tecniche che avrebbero dovuto essere adottate con successivi decreti attuativi, la cui successiva emanazione avrebbe potuto differire l'attuazione delle norme; questa scelta consentirà di rendere immediatamente applicabile la nuova disciplina, di azzerare il ritardo pregresso e di ridurre al minimo la decretazione attuativa.

Nel complesso si condivide la scelta operata dal Governo, con il provvedimento all'esame, di dare sostanziale continuità al sistema dei controlli sui pericoli di incidente rilevante che, negli oltre 15 anni di vigenza del D.lgs.334/99, ha saputo comunque assicurare al Paese l'allineamento con gli standard europei, pur con risorse via via ridotte.

Per quanto riguarda il ruolo e le funzioni del SNPA, si ritiene che essi vengano, nella sostanza, confermati e rafforzati, pur con margini di miglioramento, indicati in 3.1.

Nella tabella in allegato 1 vengono sintetizzati, in particolare, i compiti e le funzioni assegnati all'ISPRA ed alle ARPA/APPA dal provvedimento all'esame e messi a confronto con la situazione attuale (D.lgs.334/99).

La possibilità da parte di ISPRA e delle ARPA/APPA di far fronte efficacemente ai nuovi compiti è legata all'attuazione delle disposizioni che verranno introdotte con il DDL S-1458, attualmente all'esame del Senato. Esse infatti daranno una cornice istituzionale al SNPA e consentiranno, attraverso la definizione ed il conseguimento dei LEPTA (Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali), di dare omogeneità e continuità su tutto il territorio nazionale ai controlli, anche in questo particolare ambito della prevenzione e protezione ambientale.

Si ritiene, invece, suscettibile di ulteriori riflessioni l'eliminazione, operata dal decreto in ossequio al principio del divieto di *gold-plating* di cui all'art.3, comma lettera c) della legge 234/2012, di alcune disposizioni specifiche del D.lgs.334/99, non previste dalla nuova Direttiva europea, ma che appaiono ancora in grado di produrre effetti positivi sui livelli di sicurezza ambientale, quali:

- gli obblighi per i gestori di stabilimenti che detengono sostanze pericolose inferiori alle soglie della Direttiva europea (c.d. "sotto soglia" di cui all'art.5 comma 2 dell'attuale D.lgs.334/99), attività caratterizzate da un'incidentistica non trascurabile, se confrontata con quella degli stabilimenti Seveso;
- l'obbligo di predisposizione di un rapporto integrato di sicurezza portuale e dei relativi specifici controlli in materia di pericoli di incidenti rilevanti aree portuali (art.4 comma 2 del D.lgs.334/99 e DM 293/2001), che hanno sicuramente elevato la consapevolezza degli operatori portuali sugli aspetti della gestione in sicurezza delle sostanze pericolose movimentate in grandi quantità in contesti spesso congestionati e a ridosso di aree urbanizzate.

In entrambi i casi sarebbe auspicabile, almeno, il mantenimento di norme di raccordo ed integrazione, in materia di prevenzione dei pericoli di incidenti rilevanti, con altre vigenti disposizioni in materia di sicurezza (normativa antincendi, D.lgs.81/2008 sulla sicurezza del lavoro, ecc.).

### **3.1 Elementi per il miglioramento del provvedimento**

Come detto, lo schema di decreto di cui all'oggetto, conferma e rafforza il ruolo e le funzioni dell'ISPRA e delle ARPA, anche nella nuova prospettiva offerta, con l'attesa approvazione del DDL S-1458, dall'istituzione del SNPA e dall'introduzione dei LEPTA.

Si evidenziano, in particolare, per quanto riguarda l'ISPRA:

- l'importanza del trasferimento all'ISPRA dell'Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e degli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e delle ispezioni i sistemi di gestione della sicurezza di cui all'articolo 5 del provvedimento. L'Inventario sarà utilizzato anche al fine della trasmissione delle notifiche da parte dei gestori e dello scambio delle informazioni tra le amministrazioni competenti a livello centrale e regionale, assumendo quindi un ruolo centrale per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione delle norme in materia di controlli sui pericoli di incidente rilevante; esso potrà anche, senza sovrapporsi alle competenze dei Comuni in materia di informazione dettagliate alla popolazione sui pericoli di incidente rilevante, sulle misure di sicurezza e sui comportamenti da tenere in emergenza, svolgere la funzione di prezioso strumento per la messa a disposizione del cittadino delle informazioni essenziali sugli stabilimenti presenti sul territorio nazionale.

Si tratta dell'ampliamento di un compito finora svolto dall'ISPRA a supporto del MATTM ed ora integralmente affidato all'Istituto, che diventerà destinatario delle notifiche, anche al fine di verificarne la completezza e conformità (articolo 13, comma 9), in modo da consentire la comunicazione di informazioni corrette alla Commissione europea ai sensi dell'art.21 comma 3 della Direttiva e della decisione 895/2014.

Proprio in considerazione di tale ampliamento di funzioni e compiti, nella bozza dell'allegato I (Tariffe) del provvedimento, è prevista una tariffa versata ad ISPRA dai gestori interessati (ca. 150-400 euro per la prima a notifica e la metà per gli aggiornamenti successivi).

- le attività ispettive di cui all'articolo 27 che sono svolte da commissioni composte da tre componenti, uno dei quali appartenente a personale dell'ISPRA, nel caso in cui presso l'ARPA territorialmente competente non sia disponibile personale in possesso di determinati requisiti;

e, per quanto riguarda, le ARPA:

- le attività di valutazione dei rapporti di sicurezza nell'ambito del Comitato Tecnico Regionale (CTR), in particolare contribuendo alle attività dei gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle istruttorie tecniche;
- le attività ispettive di cui all'articolo 27 sono svolte da commissioni composte da tre componenti, uno dei quali appartenenti a personale dell'ARPA (o dell'ISPRA, come sopra specificato).

L'articolo 30 dello schema di decreto prevede, stante la clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica, che per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, per le ispezioni, nonché per l'attività di verifica delle notifiche, si provvede con oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e con le modalità stabilite all'Allegato I (tariffe), in cui sono indicate nel dettaglio le tariffe relative a tali specifici adempimenti degli organi di controllo.

Sebbene le norme introdotte con il provvedimento prevedano l'effettuazione di attività tecniche specialistiche, e quindi costi, per l'ARPA e l'ISPRA (nonché per gli altri enti tecnici coinvolti), tuttavia nell'Allegato I, come approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, è previsto che gli importi delle tariffe siano versati esclusivamente al Ministero dell'interno, alle regioni o al Ministero dell'ambiente, mentre nulla viene stabilito o specificato in merito al trasferimento ed alla ripartizione degli importi versati dai gestori ad ISPRA ed ARPA (ed agli altri enti tecnici nazionali e regionali coinvolti), cui pure vengono affidati rilevanti ed onerosi compiti di verifica di informazioni, di ispezione e di istruttoria tecnica.

In allegato 2 si propone un emendamento in grado di sanare questa situazione, consentendo:

- a) attraverso la previsione di una specifica successiva determinazione del Ministero dell'interno, di stabilire i criteri di ripartizione e le modalità per il trasferimento dal Ministero dell'interno all'ISPRA, alle ARPA ed agli altri enti interessati, dei flussi finanziari derivanti dalle tariffe versate dei gestori, per la parte ad essi dovuta ai fini del ristoro dei costi connessi alle attività tecniche ed ispettive effettuate per gli stabilimenti di fascia superiore;
- b) attraverso la precisazione della finalità dei provvedimenti regionali previsti per il trasferimento dalle regioni alle ARPA ed agli altri enti interessati, dei flussi finanziari derivanti dalle tariffe versate dei gestori, per la parte ad essi dovuta ai fini del ristoro dei costi connessi alle attività ispettive effettuate per gli stabilimenti di fascia inferiore;
- c) la semplificazione delle procedure amministrative di acquisizione da parte dell'ISPRA dei flussi finanziari derivanti dalle tariffe versate dei gestori per il ristoro dei costi connessi alle attività di verifica delle notifiche, prevedendo il versamento diretto all'Istituto delle tariffe dovute dai gestori, senza l'assegnazione intermedia allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Oltre al problema della disponibilità certa e tempestiva delle risorse finanziarie derivanti dalle tariffe, che l'emendamento proposto consentirebbe di superare, si auspicano, stanti gli attuali vincoli esistenti per ISPRA ed ARPA, ulteriori disposizioni mirate a consentire il superamento del blocco delle assunzioni per l'acquisizione di risorse umane da dedicare a tempo pieno ad attività di controllo degli stabilimenti Seveso, in possesso di adeguato *skill* in materia di cicli e processi industriali (tipicamente ingegneri chimici e chimici industriali), nonché la previsione, nel rispetto delle norme contrattuali, di meccanismi di incentivazione anche per il personale addetto ai controlli Seveso, tenuto conto della complessità e delle responsabilità, anche di natura giudiziaria, che possono configurarsi nell'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la specifica disciplina del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.

## Allegato 1

### Quadro comparativo funzioni/Compiti SNPA schema decreto legislativo/D.lgs.334/99

#### Parte I – ISPRA

Funzioni/Compiti ISPRA previsti dalla bozza di recepimento Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) predisposta dal Tavolo Tecnico Ministeri/regioni/organi tecnici	Funzioni/Compiti ISPRA previsti dal D.lgs.334/99 e smi	Note
<p align="center"><b>Art. 4</b></p> <p>(Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa)</p> <p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del gestore o di altro soggetto interessato, valuta, al fine della comunicazione alla Commissione europea di cui al comma 5, se è impossibile in pratica che una determinata sostanza pericolosa di cui alla parte 1, o elencata nella parte 2 dell'allegato I, provochi un rilascio di materia o energia che possa dar luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili. <b>Il Ministero, ai fini della valutazione, si avvale dell'Istituto superiore per la protezione ambientale (di seguito ISPRA)</b> e degli altri organi tecnici nazionali di cui all'articolo 9, per gli aspetti di specifica competenza</p>	<p align="center">n.a.</p>	<p>Si tratta di un <b>nuovo</b> compito affidato ad ISPRA</p> <p>Pertanto, nella bozza dell'allegato I (Tariffe), è previsto il versamento ad ISPRA di una tariffa da parte dei gestori interessati (3.000-14.000 euro/dossier sottoposto a valutazione).</p> <p>Nell'allegato A vengono invece dettagliate le modalità di valutazione da parte di ISPRA e degli altri Organi tecnici (CNVVF, ISS, INAIL).</p>
<p align="center"><b>Art. 5</b></p> <p>(Funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)</p> <p><b>1. Il gestore dello stabilimento e' obbligato a trasmettere</b>, con le modalità di cui al comma 5, al Comitato tecnico regionale, alla Regione o all'organo regionale da essa delegata, <b>al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite l'ISPRA</b>, alla Prefettura, al Comune, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco <b>una notifica</b>, redatta secondo il modulo riportato in</p>	<p align="center"><b>Art. 15</b></p> <p align="center">(Funzioni del Ministero dell'Ambiente)</p> <p><b>4. Il Ministero dell'ambiente predispone e aggiorna, nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente avvalendosi dell'ISPRA, l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e la</b></p>	<p>Si tratta dell'<b>ampliamento</b> di un compito finora svolto da ISPRA a supporto del MATTM ed ora integralmente affidato all'Istituto che diventerà destinatario delle notifiche, anche al fine di verificarne la completezza e conformità, in modo da consentire la comunicazione di informazioni corrette alla Commissione europea ai sensi dell'art.21 comma 3 della Direttiva e della decisione 895/2014.</p> <p>In considerazione di tale ampliamento di funzioni e</p>

<p>Allegato V ....</p> <p>.....</p> <p><b>3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare coordina ed indirizza la predisposizione e l'aggiornamento, da parte dell'Istituto superiore per la protezione ambientale (ISPRA), dell'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e degli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e delle ispezioni i sistemi di gestione della sicurezza.</b> L'inventario è utilizzato anche al fine della trasmissione delle notifiche da parte dei gestori e dello scambio delle informazioni tra le amministrazioni competenti.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 13</b></p> <p style="text-align: center;">(Notifica)</p> <p><b>1. Il gestore dello stabilimento e' obbligato a trasmettere,</b> con le modalità di cui al comma 5, al Comitato tecnico regionale, alla Regione o all'organo regionale da essa delegata, <b>al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite l'ISPRA,</b> alla Prefettura, al Comune, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco <b>una notifica,</b> redatta secondo il modulo riportato in Allegato V ....</p> <p>.....</p> <p><b>5. La notifica, corredata delle informazioni di cui al comma 4, è trasmessa dal gestore ai destinatari di cui al comma 1 in formato elettronico utilizzando gli strumenti di invio telematico messi a disposizione attraverso l'Inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui all'articolo 5, comma 3. Le informazioni contenute nella notifica</b></p>	<p>banca dati sugli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b></p> <p style="text-align: center;">Notifica</p> <p><b>1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, oltre a quanto disposto agli articoli 7 e 8, e' obbligato a trasmettere al Ministero dell'ambiente,</b> alla regione, alla provincia, al comune, al prefetto ((; al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio)) e al Comitato tecnico regionale o interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, integrato ai sensi dell'articolo 19 e d'ora in avanti denominato Comitato, <b>una notifica ....</b></p>	<p>compiti, nella bozza dell'allegato I (Tariffe), è prevista una tariffa versata ad ISPRA dai gestori interessati (ca. 150-400 euro a notifica e la metà per gli aggiornamenti)</p>
---	--	--

<p>sono rese disponibili, tramite l'Inventario nazionale, agli organi tecnici ed amministrazioni nazionali e regionali incaricati dei controlli negli stabilimenti soggetti alle disposizioni del presente decreto. Nelle more della predisposizione degli strumenti di invio telematico il gestore è tenuto a trasmettere la notifica ai destinatari di cui al comma 1 esclusivamente via posta elettronica certificata.</p> <p><b>9. Le attività per la verifica delle informazioni contenute nella notifica (NdR in carico ad ISPRA), ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 e in conformità alla decisione 2014/895/UE, sono effettuate con oneri a carico dei gestori.</b></p>		
<p><b>Art. 9</b> (Organi tecnici nazionali e regionali)</p> <p><b>1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto i ministeri competenti si avvalgono, in relazione alle specifiche competenze, di ISPRA, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (CNVVF) i quali, nell'ambito delle ordinarie disponibilità dei propri bilanci, possono elaborare e promuovere anche programmi di formazione in materia di rischi di incidenti rilevanti.</b></p>	<p><b>Art. 17</b> (Organi tecnici)</p> <p><b>1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto i ministeri competenti si avvalgono, in relazione alle specifiche competenze, dell'ISPRA, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF) i quali, nell'ambito delle ordinarie disponibilità dei propri bilanci, possono elaborare e promuovere anche programmi di formazione in materia di rischi di incidenti rilevanti.</b></p>	<p>Si tratta di <b>conferma</b> di ruolo già svolto da ISPRA.</p>
<p><b>Art. 11</b> (Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale)</p>		<p>Si tratta di un <b>nuovo</b> compito, affidato all'ISPRA non essendo tale organismo previsto dal D.lgs.334/99; da evidenziare la la partecipazione ISPRA ed</p>

<p>1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Dipartimento di protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico, della salute, delle regioni e province autonome, dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province italiane (UPI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'INAIL, dell'Istituto superiore di sanità nonché, in rappresentanza del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, esperti dell'ISPRA e, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.</p> <p>.....</p> <p><b>3. Il ruolo di segreteria tecnica del Coordinamento di cui al comma 1 è svolto dall'ISPRA.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 15</b></p> <p>.....</p> <p>5. Il Ministero dell'ambiente, per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente decreto, può avvalersi anche della segreteria tecnica già ivi istituita presso il Servizio inquinamento atmosferico e acustico e per le industrie a rischio.</p>	<p>ARPA come SNPA.</p> <p>Si tratta formalmente di un <b>nuovo</b> compito, anche se nella sostanza l'ISPRA assicura dal 1999 supporto tecnico-scientifico al MATTM per l'esercizio delle funzioni di coordinamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art.17</p> <p>(Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza)</p> <p>...</p> <p><b>4 . Gli atti adottati dal CTR ai sensi dei commi 2 e 3 vengono trasmessi</b> agli enti rappresentati nel CTR e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, <b>all'ISPRA</b>, al Ministero dell'interno, alla Prefettura.</p>	<p style="text-align: center;">n.a.</p>	<p>Si tratta di un <b>nuovo</b> compito affidato ad ISPRA, connesso alla gestione dell'inventario di cui all'art.5</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 21</b></p> <p>(Piano di emergenza esterna)</p>		<p>Si tratta di un <b>nuovo</b> compito affidato ad ISPRA, connesso alla gestione dell'inventario di cui</p>

<p>1 .....</p> <p><b>Il piano è comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'ISPRA, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, nonché all'organo di controllo e ai sindaci, alla regione e alla provincia competenti per territorio. Nella comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare devono essere segnalati anche gli stabilimenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b).</b></p>		<p>all'art.5</p>
<p><b>Art. 27</b></p> <p>(Ispezioni)</p> <p>.....</p> <p><b>3. Il Ministero dell'interno predispone, in collaborazione con ISPRA, un piano nazionale di ispezione, riguardante tutti gli stabilimenti di soglia superiore siti nel territorio nazionale; le Regioni predispongono piani di ispezione, riguardanti tutti gli stabilimenti di soglia inferiore siti nell'ambito dei rispettivi territori. Il Ministero dell'interno e le regioni riesaminano periodicamente e, se del caso, aggiornano i piani di ispezione di propria competenza. Il piano di ispezione contiene i seguenti elementi: .....</b></p>		<p>Si tratta di un <b>nuovo</b> compito affidato ad ISPRA (su richiesta del Ministero interno), connesso alla gestione dell'inventario di cui all'art.5</p>
<p><b>Art. 29</b></p> <p>(Tariffe delle istruttorie e dei controlli)</p> <p>1. Dall'attuazione del presente decreto non debbono derivare maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.</p> <p>2. Le modalità, anche contabili, e <b>le tariffe a carico dei gestori da applicare</b> in relazione alle istruttorie ed alle ispezioni connesse all'attuazione del presente decreto, <b>nonché alla gestione dell'inventario nazionale e della banca dati di cui all'articolo 5, comma 3, sono disciplinate</b></p>	<p>n.a.</p>	<p>La gestione dell'<b>inventario</b> è affidata ad ISPRA.</p>

<p><b>nell'Allegato I.</b></p>		
<p style="text-align: center;"><b>Allegato H</b></p> <p>           Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni            .....  <b>3. Organi competenti</b>            3.1. Le ispezioni sono svolte da Commissioni ispettive composte dai soggetti individuati dagli organi di controllo di cui all'art. 27, comma 3, del presente decreto.            3.2. Le ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore sono condotte da Commissioni composte da tre dirigenti e funzionari tecnici appartenenti rispettivamente al CNVVF, all'INAIL e all'ARPA. <b>Nel caso in cui presso l'ARPA non sia disponibile personale in possesso dei requisiti di cui al punto 7, si fa ricorso ad ispettori dell'ISPRA.</b>            3.3. L'organo che dispone le ispezioni conferisce apposito incarico ai componenti della Commissione, nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 7.  <b>7. Requisiti degli ispettori incaricati delle ispezioni</b>  <b>Gli ispettori incaricati delle ispezioni sono scelti tra dirigenti e funzionari tecnici appartenenti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>agli Organi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 del presente decreto;</b></li> <li>b) alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente;</li> <li>c) alla Regione o alla Provincia autonoma territorialmente competente.</li> </ul> </p>	<p style="text-align: center;"><b>DM 5 novembre 1997</b>            Criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni agli stabilimenti di cui al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni            .....</p> <p> <b>2.</b> Le ispezioni sopralluogo devono essere condotte da <b>commissioni composte da almeno tre dirigenti o funzionari tecnici appartenenti alle amministrazioni</b> di cui all'art. 20, comma 1, del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 19 maggio 1997, n. 137, scelti tra elenchi indicati dalle amministrazioni stesse. <i>(NdR : ISPRA o ARPA, CNVVF, INAIL)</i> </p>	<p>           Si tratta, nella sostanza, di <b>conferma</b> di compiti già svolti da ISPRA ai sensi del DM 5 novembre 1997, per gli stabilimenti di fascia superiore nelle regioni nelle quali non sono disponibili ispettori ARPA con i requisiti stabiliti al punto 7; nel caso in cui le ARPA possano disporre di ispettori interverranno direttamente e non più su designazione dell'ISPRA, come avviene attualmente.         </p>

Parte 2 – ARPA-APPA

<p><b>Funzioni/Compiti ARPA-APPA previsti dalla bozza di recepimento Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) predisposta dal Tavolo Tecnico Ministeri/regioni/organismi tecnici</b></p>	<p><b>Funzioni/Compiti ISPRA previsti dal D.lgs.334/99 e s.m.i</b></p>	<p><b>Note</b></p>
<p><b>Art. 9</b>  (Organi tecnici nazionali e regionali)</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto i ministeri competenti si avvalgono, in relazione alle specifiche competenze, di ISPRA, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (CNPVVF) i quali, nell'ambito delle ordinarie disponibilità dei propri bilanci, possono elaborare e promuovere anche programmi di formazione in materia di rischi di incidenti rilevanti. Le Regioni o i soggetti da esse designati si possono avvalere, in relazione alle specifiche competenze, dell'ARPA e, tramite convenzioni, degli organi tecnici nazionali.</p>	<p><b>Art. 17</b>  (Organi tecnici)</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto i ministeri competenti si avvalgono, in relazione alle specifiche competenze, dell'ISPRA, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNPVVF) i quali, nell'ambito delle ordinarie disponibilità dei propri bilanci, possono elaborare e promuovere anche programmi di formazione in materia di rischi di incidenti rilevanti.</p>	<p>Si tratta di <b>conferma</b> di ruolo già svolto da ISPRA come organo tecnico nazionale e, tramite convenzione, di supporto alle regioni, nonché del <b>riconoscimento</b> del ruolo di ARPA come organo tecnico regionale competente per le tematiche Seveso.</p>
<p><b>Art. 11</b> (Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale)</p> <p>1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Dipartimento di protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico, della salute,</p>		<p>Si tratta di un <b>nuovo</b> compito, affidato all'ISPRA ed alle ARPA non essendo tale organismo previsto dal D.lgs.334/99; <b>da evidenziare la partecipazione ISPRA ed ARPA come SNPA.</b></p>

<p>delle regioni e province autonome, dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province italiane (UPI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'INAIL, dell'Istituto superiore di sanità nonché, in rappresentanza del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, esperti dell'ISPRA e, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.</p> <p>.....</p>		
<p><b>Art.10</b> (Comitato tecnico regionale: composizione e funzionamento) 1. Il Comitato tecnico regionale (CTR) è composto da:</p> <p>....</p> <p>- due rappresentanti <b>dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente;</b> ...</p>	<p><b>Art.19</b> (Composizione e funzionamento del Comitato tecnico regionale o interregionale)</p> <p>...</p> <p>2. Ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dal comma 1 il Comitato è integrato, nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente, di comandante provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, ove non sia già componente, nonché da soggetti dotati di specifica competenza nel settore e, precisamente:</p> <p>a) <b>due rappresentanti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente territorialmente competente,</b> ove costituita;</p> <p>.....</p>	<p>Si tratta della <b>conferma</b> di un compito già affidato alle ARPA dal D.lgs.334/99</p>
<p><b>Allegato H</b></p> <p>Criteria per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni</p> <p>.....</p> <p><b>3. Organi competenti</b> 3.1. Le ispezioni sono svolte da Commissioni ispettive composte dai</p>	<p><b>DM 5 novembre 1997</b> Criteria e metodi per l'effettuazione delle ispezioni agli stabilimenti di cui al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni</p> <p>.....</p> <p><b>3.</b> Le ispezioni sopralluogo</p>	<p>Si tratta, nella sostanza, di <b>conferma</b> di compiti già svolti</p>

<p>soggetti individuati dagli organi di controllo di cui all'art. 27, comma 3, del presente decreto.</p> <p>3.2. Le ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore sono condotte da Commissioni composte da tre dirigenti e funzionari tecnici appartenenti rispettivamente al CNVVF, all'INAIL e all'ARPA. <b>Nel caso in cui presso l'ARPA non sia disponibile personale in possesso dei requisiti di cui al punto 7, si fa ricorso ad ispettori dell'ISPRA.</b></p> <p>3.3. L'organo che dispone le ispezioni conferisce apposito incarico ai componenti della Commissione, nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 7.</p> <p><b>7. Requisiti degli ispettori incaricati delle ispezioni</b></p> <p><b>Gli ispettori incaricati delle ispezioni sono scelti tra dirigenti e funzionari tecnici appartenenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d) agli Organi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 del presente decreto;</li> <li>e) <b>alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente;</b></li> <li>f) alla Regione o alla Provincia autonoma territorialmente competente.</li> </ul>	<p>devono essere condotte da <b>commissioni composte da almeno tre dirigenti o funzionari tecnici appartenenti alle amministrazioni</b> di cui all'art. 20, comma 1, del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 19 maggio 1997, n. 137, scelti tra elenchi indicati dalle amministrazioni stesse. <i>(Ndr : ISPRA o ARPA, CNVVF, INAIL)</i></p>	<p>dalle ARPA in sostituzione di ISPRA, ai sensi del DM 5 novembre 1997, per gli stabilimenti di fascia superiore nelle regioni nelle quali le Agenzie regionali dispongano di ispettori qualificati; le ARPA parteciperanno ora <b>direttamente</b> alle ispezioni e non più su designazione dell'ISPRA, come avviene attualmente.</p>
---	---	---

## **Allegato 2**

### **Proposta di emendamento all'Allegato I - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli.**

*Al punto 2.2 dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:*

Gli importi derivanti dalle tariffe versate dai gestori per lo svolgimento delle istruttorie tecniche da parte dei gruppi di lavoro costituiti dai rappresentanti degli enti ed amministrazioni presenti nel CTR, sono ripartite tra gli stessi secondo i criteri e con le modalità stabiliti con successiva determinazione del Ministero dell'interno emanata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

*Al punto 3.4 dopo le parole “ ... le occorrenti variazioni di bilancio.” inserire le seguenti:*

Gli importi derivanti dalle tariffe versate dai gestori per le attività svolte dagli ispettori degli enti ed amministrazioni individuati nell'allegato H, sono ripartite tra gli stessi secondo i criteri e con le modalità stabiliti con successiva determinazione del Ministero dell'interno emanata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

*Al punto 3.4 dopo le parole “ ... o Province Autonome competenti” aggiungere le seguenti:*  
, prevedendo la ripartizione tra gli enti e le amministrazioni di appartenenza degli ispettori.

*Sostituire il punto 5.3 con il seguente:*

5.3. Al fine di garantire l'espletamento delle verifiche delle informazioni di cui all'articolo 13, comma 9, del presente decreto, l'importo delle tariffe di cui ai punti a) e b) è versato dai gestori degli stabilimenti, prima dell'invio della documentazione di cui all'art. 13 del presente decreto, all'ISPRA, presso l'istituto cassiere Banca Nazionale del Lavoro sul c/c intestato all'ISPRA codice IBAN IT67P0100503382000000218550, a ristoro delle spese sostenute per garantire l'espletamento dei servizi di verifica di completezza e di conformità della documentazione inviata. L'originale della quietanza o l'evidenza informatica attestante l'avvenuto pagamento sono parte integrante della documentazione allegata alla notifica inviata telematicamente dal gestore.